

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1377

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GAGLIONE e VERALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2002

—————

**Nuove norme sulla mutualità volontaria integrativa
o di mutuo soccorso**

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il mutualismo volontario, ovvero il mutuo soccorso, è una realtà ormai consolidata di cui il mondo sociale deve tenere adeguatamente conto.

In questo campo si pone urgentemente l'esigenza di colmare i ritardi rispetto agli altri Paesi europei, superando una legislazione vecchissima la quale - pur avendo operato bene per molti anni - non risponde più alle esigenze contemporanee, con la conseguenza che gli organismi del mutualismo volontario hanno dovuto forzare determinate disposizioni di legge per potere operare o si sono addirittura abbandonati ad una più o meno completa inerzia nella loro attività istituzionale.

In considerazione dei risultati finora acquisiti dalla mutualità volontaria e, soprattutto, delle potenzialità ancora inesprese da questi organismi, si rende necessaria, anche perchè da tempo attesa, la presentazione dell'allegato disegno di legge in sostituzione della legge 15 aprile 1886, n. 3818, relativa alla disciplina delle Società operaie di mutuo soccorso.

Questa proposta legislativa si inserisce nel campo di attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, laddove viene espressamente riconosciuta la funzione sociale degli organismi a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. Si tratta, quindi, di una proposta che mira alla tutela della mutualità volontaria o mutuo soccorso nel suo complesso.

In essa è evidenziata con forza l'attualità del mutuo soccorso e la sua natura di attività non lucrativa. In particolare, va sottolineato il principio secondo il quale l'attività mutualistica non potrà e non dovrà essere svolta su basi imprenditoriali organizzate. Ciò in conformità ad una ispirazione di fondo della nostra Costituzione che prevede un nuovo indi-

rizzo esprimendosi in formule volte ad appagare molteplici aspirazioni ed interessi, ricompresi e garantiti nelle varie libertà politiche e sociali. Nel titolo terzo della Costituzione si afferma non solo che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e cura la formazione e la elevazione professionale dei lavoratori (articolo 35) ma si riconosce anche la funzione sociale degli organismi a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata che naturalmente va promossa e favorita mediante opportune leggi (articolo 45).

Il presente disegno di legge sulle iniziative volontarie integrative non può che inserirsi nella rappresentazione che la Costituzione fa della mutualità senza fini di speculazione.

La filosofia del presente disegno di legge si ispira ai due concetti fondamentali delle obbligazioni e dei crediti: «il trasferimento del rischio» e la «ripartizione del danno».

«Il trasferimento del rischio» nacque nel settore dei trasporti marittimi attraverso il trasferimento della merce dal proprietario all'armatore della nave. Se la merce andava distrutta (per naufragio, attacco dei pirati, confisca da parte del nemico) era come se l'armatore l'avesse acquistata al momento della partenza della nave e perciò doveva pagarne il valore al proprietario. Il proprietario della merce, in dipendenza di questo trasferimento del rischio, oltre al nolo per il viaggio, doveva pagare il cosiddetto premio assicurativo.

«La ripartizione del danno» nacque, invece, in maniera diversa: impossibilitati a seguire la strada del trasferimento del rischio da una persona ad un'altra contro il pagamento del premio, i lavoratori del secolo scorso ritennero di poter, se non coprire, almeno ridurre gli effetti degli eventi dannosi

ripartendo il rischio fra una pluralità di persone, tutte soggette al verificarsi del rischio stesso (ad esempio una comunità di contadini, operanti nella stessa zona, per i rischi più elementari che possano colpire l'agricoltura).

Sorsero così le prime forme di mutuo soccorso, il cui meccanismo era ed è rimasto estremamente semplice; all'inizio di ogni annata il partecipante versa una determinata quota da destinarsi al socio o ai soci che nel corso dell'anno siano stati colpiti da uno o più eventi dannosi previsti.

La differenza pratica fra i due concetti è la seguente: il trasferimento del rischio si concretizza in una forma commerciale, vale a dire nell'impresa di assicurazione; la ripartizione del danno si esprime attraverso una forma associativa, la stessa cioè sia dei più antichi che dei più moderni sistemi solidaristici volontari (società di mutuo soccorso, mutue volontarie e casse integrative).

Con questo disegno di legge non solo si insiste sul carattere non lucrativo degli organismi di mutualità volontaria, ma si vuole riportare gli stessi nella disciplina delle persone giuridiche private che vanno tenute espressamente distinte, secondo quanto previsto all'articolo 5, dalle altre società o organismi aventi un'attività economica lucrativa, siano esse società private, società pubbliche o cooperative.

Le organizzazioni mutualistiche volontarie, una volta differenziate dalle altre società e ribadita l'esclusione di ogni fine speculativo, non possono essere in nessun modo, quindi, accostate ad altre società con fine imprenditoriale.

Il disegno di legge che si propone presenta, invece, innovazioni sostanziali per quanto riguarda la definizione dei soggetti e delle categorie che possono porre in essere organismi mutualistici.

Troppo angusta appare ormai da anni la dizione della legge del 1886 che limitava ai soli operai la costituzione delle mutue volontarie. Altre classi di lavoratori e categorie di

cittadini rimanevano isolate in robusti steccati in conseguenza della diffidenza conservatrice che permeava il vecchio ordinamento; tali steccati sono stati abbattuti dalla nostra Costituzione aperta, nel perseguimento dei fini di emancipazione e promozione dello sviluppo della personalità umana che la caratterizzano.

Il raggiungimento di tali fini è rimesso alle iniziative dell'intervento pubblico ed a quello non meno importante dell'attività privata, secondo quanto la stessa nuova formulazione dell'articolo 118, ultimo comma della Costituzione ha cura di precisare.

Per tutte queste ragioni, il presente disegno di legge, recependo un indirizzo seguito in Italia e all'estero, ha esplicitamente previsto che le mutue volontarie possono essere costituite tra lavoratori subordinati e autonomi, studenti, professionisti, agricoltori, piccoli operatori economici, casalinghe ed altre categorie di cittadini che usufruiscono o meno delle assicurazioni sociali obbligatorie.

Particolare rilievo si è voluto riservare con l'affermazione della esclusiva specificità degli organismi di mutualità volontaria rispetto ad altri organismi similari comunque rivolti ad altre finalità (articolo 3).

Si è ritenuto utile recuperare, altresì, il riconoscimento giuridico con la iscrizione nell'apposito registro del tribunale (articolo 7), con la previsione anche della eventuale amministrazione giudiziaria (articoli 11 e 12). Si è introdotto anche il gratuito patrocinio (articolo 14) per chiare finalità sociali degli organismi mutualistici volontari integrativi.

Rilievo particolare è stato riservato alla attività di vigilanza (articoli 18 e seguenti). Novità assoluta, ma rispondente ad una antica e fondamentale esigenza, è la previsione di una Commissione autonoma della mutualità volontaria presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 19). Essa potrà garantire un'armoniosa ed utile opera di coordinamento tra gli organismi della mutualità volontaria, tra queste e gli enti che garantiscono forme di assistenza obbligato-

ria, nonchè, eventualmente, suggerire iniziative anche di carattere legislativo.

Particolare attenzione si è voluta riservare alla previsione di un coordinamento con la mutualità volontaria europea in aderenza allo spirito dei tempi ed alla sua evoluzione (articolo 20).

Nella concreta articolazione del disegno di legge si è partiti dalla definizione della nuova normativa (articolo 1); sono state quindi previste le forme di partecipazione agli organismi (articolo 2); sono state precisate le finalità di questi (articolo 3); si è accentuato il divieto di ogni profitto (articolo 4); è stata definita la personalità giuridica (articolo 5); è stata delineata l'importanza dello statuto sociale (articolo 6); è stata proposta la registrazione degli organismi di mutualità volontaria, per assicurarne la dignità giuridica (articolo 7); sono state dettate regole consone per l'amministrazione (articolo 8); sono stati imposti precisi oneri per gli amministratori (articolo 9); si è dettata una specifica disciplina per gli atti illegittimi dell'assemblea dei soci o degli amministratori (articolo 10); si è prevista l'amministrazione giudiziaria in caso di bisogno (articolo 11); sono stati delineati gli interventi dell'autorità giudiziaria (articolo 12); sono state previste detrazioni fiscali (articolo 13); è stato previsto il gratuito patrocinio per gli organismi di mutualità volontaria (articolo 14); si sono rese possibili forme di assistenza sanitaria integrativa (articolo 15) e di assicurazioni facoltative (articolo 17); è stato definito l'organo di vigilanza (articolo 18); si è prevista la costituzione della Commissione autonoma della mutualità volontaria (articolo 19); è stato previsto il coordinamento delle mutualità volontarie europee (articolo 20); sono stati previsti contributi finanziari dallo Stato e dalla regione (articolo 21); si è fatto esplicito richiamo al regolamento di esecuzione della presente legge (articolo 23); sono stati tenuti presenti forme tipiche di gestioni interne dei sodalizi (articolo 22); infine sono

state dettate alcune norme transitorie (articolo 24) e si è fatto rinvio alle leggi regionali di attuazione dei principi fondamentali posti dalla legge (articolo 26).

Va sottolineato come il disegno di legge si presenti conforme alla nuova ripartizione di competenza tra Stato e regioni delineata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il titolo V della parte seconda della Costituzione.

Le norme proposte costituiscono attuazione, infatti, dell'articolo 45 della Costituzione, in tema di disciplina della cooperazione e va conseguentemente osservato come la disciplina delle forme e dei modi della cooperazione debba ritenersi attratta nella materia ordinamento civile, che l'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva del legislatore statale. Non a caso gran parte delle disposizioni che compongono l'articolo attengono alla configurazione privatistica degli organismi di mutualità volontaria.

Dal punto di vista dell'attività materiale svolta dagli organismi di mutualità volontaria, va inoltre sottolineato come il disegno di legge ponga norme che attengono a forme di previdenza complementare e integrativa che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla competenza concorrente di Stato e regioni. Il legislatore statale è, pertanto, pienamente legittimato a porre norme di principio - quali sono quelle contenute nel presente disegno di legge - che le regioni sono chiamate a sviluppare ed adeguare alle diverse realtà locali (vedi, a questo riguardo, la specifica previsione dell'articolo 26).

In conclusione, non dovrebbe sfuggire come il disegno di legge che si propone sia il frutto ed il risultato di una democratica volontà volta ad integrare attività privatistiche ed attività pubblicistica nell'ambito di un razionale disegno di stretta collaborazione sociale, in piena aderenza al principio ormai costituzionalmente consacrato della sussidiarietà.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si definiscono organismi di mutualità volontaria le formazioni sociali senza fini di speculazione privata alle quali gli associati conferiscono somme di denaro per la copertura dei rischi derivanti da eventi dannosi individuati nello statuto sociale.

2. La legge 15 aprile 1886, n. 3818, è abrogata.

Art. 2.

(Partecipazione)

1. Gli organismi mutualistici volontari di cui alla presente legge possono essere costituiti per libera determinazione di lavoratori subordinati e autonomi, studenti, professionisti, piccoli imprenditori, agricoltori, cittadini in genere, nonché di altre categorie di persone che usufruiscono o meno delle assicurazioni obbligatorie.

2. La forma di partecipazione di tali soggetti è regolamentata dallo statuto dei singoli sodalizi.

Art. 3.

(Finalità)

1. Gli organismi mutualistici volontari devono perseguire i seguenti scopi:

a) assistenza economica agli associati nell'esercizio delle loro attività lavorativa, anche mediante corresponsione di piccole anticipazioni di denaro per l'acquisto di macchine, strumenti o attrezzi di lavoro o per

far fronte a transitori momenti di difficoltà economiche, nei limiti della disponibilità di cassa e in misura non superiore ad un terzo dei costi che il richiedente è chiamato a sostenere;

b) assistenza economica ai familiari degli associati, in caso di morte o infortunio grave con infermità permanente degli associati stessi;

c) corresponsione di opportune anticipazioni agli associati che intendano costituire o esercitare cooperative di produzione e consumo, nei limiti della disponibilità di cassa e in misura non superiore a un terzo del fabbisogno;

d) istituzione di biblioteche, università popolari, centri dell'Associazione volontari italiani sangue-Avis, borse di studio, di programmazione per computer, di operatore radiotelevisivo ed attività collettive di qualificazione ed equipollenti, al fine diffondere ed incrementare l'istruzione e la cultura e le cognizioni tecniche di base che la civiltà delle macchine comporta;

e) promozione di qualsiasi iniziativa concernente non solo la previdenza, l'assistenza sanitaria, ed i servizi sociali, ma anche altre finalità sociali, culturali e ricreative;

f) interventi diretti ed indiretti nelle attività e nelle iniziative di interesse generale nell'ambito del comune di appartenenza, con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente, alla disciplina dei mercati, alla pubblica igiene, alla tutela dei minori, degli invalidi e degli anziani, nonchè all'incremento dello sport e al sostegno delle legittime aspirazioni dei giovani, alla protezione civile;

g) formulazione di petizioni e presentazione di richieste alla amministrazione comunale, a quella provinciale ed a quella regionale, per segnalare ed invocare provvedimenti di tutela della salute pubblica, prote-

zione civile, di tutela dei boschi dai danneggiamenti e dagli incendi, di garanzie ecologiche sul territorio comunale.

Art. 4.

(Gratuità delle prestazioni)

1. Coerentemente alle finalità mutualistiche perseguite, sono vietate attività lucrative di qualsiasi genere, sia pure marginali, e in generale ogni attività inconciliabile con gli scopi sociali che si prefiggono gli organismi stessi.

2. Sono fatti salvi i rimborsi delle spese degli amministratori documentate e approvate dal consiglio di amministrazione o, in via di urgenza, dal presidente.

Art. 5.

(Personalità giuridica)

1. Gli organismi mutualistici volontari di cui alla presente legge acquistano personalità giuridica mediante riconoscimento formale da parte del tribunale territorialmente competente, che decide con decreto in camera di consiglio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, dopo essere stati definiti ai sensi dell'articolo 14 del codice civile in atto pubblico la indicazione dei promotori e gli scopi esclusivamente mutualistici senza fini di lucro, nonchè l'approvazione dello statuto e la denominazione e la sede sociale.

2. In tema di modalità di costituzione, attività e scioglimento degli organismi di mutualità volontaria, per quant'altro non espressamente previsto nella presente legge si fa riferimento alle norme vigenti del codice civile.

Art. 6.

(Statuto)

1. Lo statuto di ogni organismo di mutualità volontaria deve contenere:

a) la denominazione dell'organismo stesso;

b) la sede;

c) le finalità per le quali viene costituito;

d) le modalità di ammissione ed esclusione degli associati;

e) gli obblighi cui sono tenuti gli associati e i diritti che acquistano con l'ingresso nell'associazione;

f) il patrimonio sociale e le norme che ne regolano la gestione;

g) le cariche sociali e gli oneri annessi;

h) le disposizioni che disciplinano le elezioni;

i) le convocazioni delle assemblee generali e la loro disciplina;

l) le modalità di adozione delle deliberazioni;

m) gli organismi, le modalità e le responsabilità della gestione e della amministrazione con i relativi adempimenti;

n) le norme che regolano la nomina dell'associato;

o) le cause di incompatibilità e le modalità di esclusione degli associati;

p) il conferimento del potere di rappresentanza agli amministratori;

q) la istituzione e il funzionamento degli organi di controllo ed i poteri dei sindaci;

r) la responsabilità degli amministratori e l'esercizio delle azioni nei loro confronti;

s) l'annullamento e la sospensione delle deliberazioni delle assemblee contrarie alla legge, all'atto costitutivo, allo statuto;

t) le cause di estinzione dell'organismo e la sua liquidazione.

Art. 7.

(Registrazione)

1. La registrazione degli organismi mutualistici volontari si effettua presso il registro delle persone giuridiche, di cui all'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, istituito presso le prefetture.

Art. 8.

(Amministrazione)

1. L'amministrazione degli organismi mutualistici volontari è demandata in via esclusiva agli associati cui sia stata conferita la carica di amministratore e scelti con libere elezioni in assemblea plenaria appositamente convocata. Essi hanno mandato temporaneo, revocabile in caso di inerzia o indegnità e di durata non superiore a tre anni. Gli amministratori sono rieleggibili.

2. Lo statuto, che può anche prevedere una durata in carica degli amministratori inferiore a quella predetta, deve circoscrivere la sfera di competenza in cui gli amministratori possono operare e determinare se gli stessi sono tenuti a prestare cauzione nei confronti del sodalizio.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive, comprese quelle del presidente.

4. Il presidente onorario e gli associati onorari, sono nominati per acclamazione in apposita assemblea, su proposta del consiglio direttivo.

Art. 9.

(Responsabilità)

1. Gli amministratori sono personalmente responsabili dell'adempimento dei doveri inerenti il loro mandato, della verità dei fatti

esposti nei resoconti sociali e della piena osservanza dello statuto sociale.

2. Non risponde delle illegittimità riscontrate l'amministratore che si dissocia dalle determinazioni adottate, facendo risultare esplicitamente il proprio dissenso nelle deliberazioni o provvedendo a comunicare la propria decisione per iscritto ai sindaci.

3. Non risponde delle deliberazioni illegittime l'amministratore che non vi abbia preso parte.

4. Gli amministratori, tra i quali sono compresi anche i sindaci ed i liquidatori per gli adempimenti di loro competenza, rispondono civilmente nei confronti degli organismi mutualistici volontari di appartenenza secondo le norme sul mandato e, nei casi previsti dalla legge, in sede penale o qualora siano colpevoli di omissioni di dati concernenti la gestione patrimoniale in resoconti o in relazioni indirizzati all'assemblea generale o ad autorità esterne.

Art. 10.

(Deliberazioni assembleari)

1. Le deliberazioni illegittime della assemblea possono essere annullate su iniziativa degli organi del sodalizio, di almeno un terzo degli associati o del pubblico ministero.

2. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori o dei sindaci, gli associati che rappresentano il 30 per cento del numero degli iscritti, dopo aver fatto svolgere dai probiviri un'inchiesta interna senza alcun concreto risultato, possono denunciare il fatto al tribunale, il quale in proposito:

a) può ordinare, sentiti gli amministratori e i sindaci una ispezione amministrativa giudiziaria:

b) disporre, ove si accertino irregolarità, gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea con la designazione di un commissario *ad acta*, qualora tale adem-

pimento non venga effettuato dagli organi del sodalizio.

Art. 11.

(Amministrazione giudiziaria)

1. Il tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, nei casi più gravi può nominare un'amministrazione giudiziaria per un periodo di tempo limitato e con poteri definiti. Tale amministrazione giudiziaria può anche convocare l'assemblea per la nomina di nuovi amministratori e per la messa in liquidazione del sodalizio.

2. I medesimi provvedimenti possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero.

3. Avverso i provvedimenti del tribunale si può rivolgere reclamo alla Corte di appello che decide irrevocabilmente in camera di consiglio.

Art. 12.

(Altri interventi giudiziari - Cancellazione del sodalizio dal registro delle persone giuridiche)

1. Ove l'organismo mutualistico volontario, nell'esercizio delle proprie attività, contravvenga alle disposizioni della presente legge, del regolamento di esecuzione della stessa o dello statuto, il tribunale, su istanza di almeno un decimo degli associati iscritti o del pubblico ministero, può ingiungere al sodalizio di rimuovere, nel termine di sessanta giorni, le determinazioni illegittime.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il tribunale può ordinare la cancellazione del sodalizio dal registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 7.

3. Avverso il decreto del tribunale in camera di consiglio è ammesso reclamo entro trenta giorni alla Corte di appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

4. Tutti i provvedimenti del tribunale sono ricorribili entro trenta giorni alla Corte di appello che decide in camera di consiglio. Il reclamo ha effetto sospensivo.

Art. 13.

(Detrazioni fiscali)

1. Gli associati possono portare in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le quote sociali e i contributi volontari versati agli organismi mutualistici volontari.

Art. 14.

(Patrocinio a spese dello Stato)

1. Gli organismi mutualistici volontari regolarmente riconosciuti sono ammessi di diritto al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 15.

(Assistenza sanitaria integrativa)

1. Al fine di integrare l'assistenza garantita dal Servizio sanitario nazionale, gli organismi mutualistici volontari possono stipulare convenzioni ed accordi con medici e categorie sanitarie e farmaceutiche affinché gli associati possano beneficiare di ulteriori cure, nonché prestazioni.

2. Viene altresì estesa agli organismi mutualistici volontari, la facoltà di acquistare - per i propri associati e le rispettive famiglie - direttamente i prodotti farmaceutici nelle farmacie degli enti pubblici a prezzi convenzionati.

Art. 16.

(Agevolazioni fiscali)

1. Agli organismi mutualistici volontari si applica il regime previsto dalle leggi per i circoli ricreativi, culturali e sportivi e per le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Art. 17.

(Assicurazioni facoltative)

1. Gli organismi mutualistici volontari possono gestire forme assicurative prettamente connesse ad una più efficace protezione dell'associato, nell'ambito, nei limiti e con le garanzie poste dall'ordinamento vigente e secondo i principi enunciati in materia dall'ordinamento comunitario.

Art. 18.

(Organo di vigilanza)

1. Organo di vigilanza sugli organismi mutualistici volontari è il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli organismi mutualistici volontari registrati devono trasmettere al Ministro, tramite il sindaco del comune in cui hanno sede, una copia dei propri statuti, i resoconti relativi alle attività sociali ed i rendiconti finanziari di ciascun anno, entro il primo semestre dell'anno seguente a quello al quale si riferiscono. Gli organismi mutualistici devono pure trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le notizie statistiche che fossero richieste e sottoporsi all'attività di controllo che sarà attuata dagli uffici centrali e periferici del Ministero medesimo.

2. Le verifiche, le indagini e gli accertamenti devono essere preceduti da formali contestazioni al presidente dell'organismo mutualistico volontario interessato.

3. Il provvedimento che dispone l'inchiesta sull'attività degli organismi mutualistici volontari è di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo parere favorevole della Commissione della mutualità volontaria di cui all'articolo 19.

Art. 19.

*(Commissione autonoma
della mutualità volontaria)*

1. È costituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione autonoma della mutualità volontaria, di seguito denominata «Commissione» allo scopo e col compito di:

a) formulare un preventivo parere obbligatorio sullo schema di regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 23;

b) promuovere il coordinamento tra l'attività degli organismi mutualistici volontari e quella degli enti che gestiscono forme di assistenza obbligatoria;

c) esprimere pareri, a richiesta degli organismi mutualistici volontari, su tutte le questioni di principio inerenti l'attività degli stessi;

d) favorire la soluzione in termini conciliativi delle controversie fra organismi mutualistici volontari e gli associati.

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato. Essa è costituita con decreto del Ministero stesso e comprende due rappresentanti eletti dalle associazioni interregionali degli organismi mutualistici volontari e due designati dai coordinamenti regionali dagli stessi organismi.

3. La Commissione è convocata almeno una volta l'anno e comunque quando devono discutersi argomenti e adottarsi provvedimenti rilevanti relativi alla vita ed alle attività dei sodalizi rappresentati.

4. Per il finanziamento delle spese di istituzione e di primo avviamento della Com-

missione è stanziata una somma pari a 50.000 euro in ragione d'anno per il triennio 2002-2004.

Art. 20.

(Coordinamento delle mutualità volontarie integrative europee ed organismi similari)

1. Al fine di promuovere una più stretta integrazione tra gli ordinamenti dei Paesi membri dell'Unione europea in materia di mutualità integrativa, il Governo della Repubblica adotta le opportune iniziative affinché entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provveda alla creazione di un Comitato di coordinamento della mutualità volontaria integrativa europea, rappresentativo dei settori della mutualità volontaria in ciascun Paese membro incaricato di elaborare una proposta di Carta della mutualità europea, ai fini dell'adozione da parte dei competenti organismi comunitari.

Art. 21.

(Contributi finanziari)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre l'erogazione di contributi destinati al potenziamento delle strutture degli organismi mutualistici volontari ed al finanziamento di particolari iniziative.

2. Analoghi contributi possono essere disposti dalle regioni per esigenze straordinarie e manifestazioni speciali di vasto richiamo degli organismi mutualistici volontari, nonché per l'importo o rinnovo strutturale delle sedi sociali e del loro corredo strutturale.

Art. 22.

(Gestione corrente)

1. Gli organismi mutualistici volontari possono gestire, all'interno delle proprie sedi e nell'interesse esclusivo degli associati, spacci di vendita di generi alimentari e di più largo consumo a prezzi corrispondenti ai costi delle merci e di gestione senza alcun profitto per i sodalizi.

Art. 23.

(Regolamento)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene emanato il regolamento di esecuzione della stessa.

Art. 24.

(Disposizioni transitorie)

1. La presente legge riconosce agli organismi mutualistici volontari esistenti da almeno dieci anni, previa certificazione del sindaco del comune di appartenenza, il diritto di continuare a svolgere la propria attività, stabilendo il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per recepire ed uniformarsi, con formale atto pubblico, alle norme della presente legge.

Art. 25.

(Scioglimento della società)

1. In caso di scioglimento degli organismi mutualistici volontari, i beni di risulta saranno devoluti al comune in cui ha sede l'organismo integrativo volontario, salva diversa determinazione dell'assemblea degli associati adottata in due successive convocazioni tenute a distanza di almeno venti giorni fra loro.

2. Nella eventualità che gli organismi mutualistici volontari si ricostituiscano entro cinque anni dallo scioglimento i beni finanziari e quelli capitalizzati, oltre agli eventuali immobili, torneranno nella disponibilità dello stesso analogo sodalizio.

Art. 26.

(Adeguamento della legislazione regionale)

1. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono all'adeguamento della propria legislazione, con riferimento alle materie di competenza regionale che sono interessate dalle attività degli organismi mutualistici volontari.

Art. 27.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 19, valutati in 50.000 euro in ragione d'anno per il triennio 2002-2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 13, 16 e 21 della presente legge, valutati in 100.000.000 di euro in ragione di anno per il triennio 2002-2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, «Fondo speciale», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

